



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Obblighi di criminalizzazione

5 novembre 2025

Dott. Nicola Recchia

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Insegnamento di Diritto penale internazionale

Obblighi di criminalizzazione

Espressi vs. Impliciti

Espressi

- Costituzionali
- Fonti dell'Unione europea
- Fonti pattizie

Impliciti

- Costituzionali
- Fonti sovranazionali

Obblighi di criminalizzazione espressi

Costituzione Italiana Art. 13

4. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Obblighi di criminalizzazione espressi

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art. 26

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.

Obblighi di criminalizzazione espressi

Fonti sovranazionali pattizie

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, c.d. Convenzione di Palermo

Articolo 5 – Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato

Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:

(a) Ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale:

(I) L'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;

...

Obblighi di criminalizzazione espressi

Fonti sovranazionali pattizie

Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Art. 1 Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale.

Obblighi di criminalizzazione espressi

Fonti sovranazionali pattizie

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul

Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

Obblighi di criminalizzazione espressi

Fonti dell'Unione Europea

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Articolo 3 – Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.

La competenza penale delle organizzazioni sovranazionali

Convenzioni ONU

- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006;
- Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare del 13 aprile 2005;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 9 dicembre 2003;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000;
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999;
- Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo del 15 dicembre 1997;

La competenza penale delle organizzazioni sovranazionali

Convenzioni ONU

- Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari del 4 dicembre 1989;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984;
- Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi del 17 dicembre 1979;
- Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici del 14 dicembre 1973;

La competenza penale delle organizzazioni sovranazionali

Convenzioni ONU

- Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid del 30 novembre 1973;
- Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968;
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948.

La competenza penale delle organizzazioni sovranazionali

Convenzioni Unesco

- Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 14 novembre 1970

Convenzioni OCSE

- Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997

La competenza penale del consiglio d'Europa

- Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche del 12 maggio 2022;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali del 19 maggio 2017;
- Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 22 ottobre 2015;
- Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica del 28 ottobre 2011;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011;

La competenza penale del consiglio d'Europa

- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16 maggio 2005;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005;
- Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione del 15 maggio 2003;
- Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 15 maggio 2003;
- Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici del 28 gennaio 2003;

La competenza penale del consiglio d'Europa

- Convenzione sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001;
- Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999;
- Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale del 4 novembre 1998;
- Accordo sul traffico illecito via mare, che applica l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 31 maggio 1995;
- Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990;
- Protocollo alla Convenzione sull'insider trading dell'11 settembre 1989;
- Convenzione sull'insider trading del 20 aprile 1989;
- Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali del 23 giugno 1985;

La competenza penale del consiglio d'Europa

- Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977;
- Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra 25 gennaio 1974.

Obblighi di criminalizzazione impliciti

Costituzione Italiana

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Obblighi di criminalizzazione impliciti

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Obblighi di criminalizzazione impliciti

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, c.d. Carta di Nizza

Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Obblighi di criminalizzazione impliciti

Diritti fondamentali (*Grundrechte*)

- Divieti di ingerenza/libertà negative (*Abwehrrechte*)
- Obblighi di tutela (*Schutzpflichten*)



Obblighi di criminalizzazione impliciti

Obblighi di tutela (*Schutzpflicht*)

- Extrapenali
- Penali
 - ✓ Criminalizzazione (*Kriminalisierungspflicht*, *duties to criminalize*)
 - ✓ Perseguimento
 - ✓ Punizione

CEDU, 26 marzo 1985, X and Y v. The Netherlands

23. The Court recalls that although the object of Article 8 (art. 8) is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities, it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective respect for private or family life. These obligations may involve the adoption of measures designed to secure respect for private life even in the sphere of the relations of individuals between themselves.

CEDU, 26 marzo 1985, X and Y v. The Netherlands

27. The Court finds that the protection afforded by the civil law in the case of wrongdoing of the kind inflicted on Miss Y is insufficient. This is a case where fundamental values and essential aspects of private life are at stake. Effective deterrence is indispensable in this area and it can be achieved only by criminal-law provisions; indeed, it is by such provisions that the matter is normally regulated.

Moreover, as was pointed out by the Commission, this is in fact an area in which the Netherlands has generally opted for a system of protection based on the criminal law. The only gap, so far as the Commission and the Court have been made aware, is as regards persons in the situation of Miss Y; in such cases, this system meets a procedural obstacle which the Netherlands legislature had apparently not foreseen.

... The Criminal Code admittedly contained no specific provision to the effect that it was an offence to make sexual advances to the mentally handicapped.

CEDU, 4 Dicembre 2003, M.C. v. Bulgaria

150. Positive obligations on the State are inherent in the right to effective respect for private life under Article 8; these obligations may involve the adoption of measures even in the sphere of the relations of individuals between themselves. While the choice of the means to secure compliance with Article 8 in the sphere of protection against acts of individuals is in principle within the State's margin of appreciation, effective deterrence against grave acts such as rape, where fundamental values and essential aspects of private life are at stake, requires efficient criminal-law provisions. Children and other vulnerable individuals, in particular, are entitled to effective protection (see X and Y v. the Netherlands, judgment of 26 March 1985, Series A no. 91, pp. 11-13, §§ 23-24 and 27, and August v. the United Kingdom (dec.), no. 36505/02, 21 January 2003).

CEDU, 4 Dicembre 2003, M.C. v. Bulgaria

166. In the light of the above, the Court is persuaded that any rigid approach to the prosecution of sexual offences, such as requiring proof of physical resistance in all circumstances, risks leaving certain types of rape unpunished and thus jeopardising the effective protection of the individual's sexual autonomy. In accordance with contemporary standards and trends in that area, the member States' positive obligations under Articles 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resistance by the victim.

CEDU, 7 Gennaio 2010, Rantsev v. Cyprus and Russia

285. In its Siliadin judgment, the Court confirmed that Article 4 entailed a specific positive obligation on member States to penalise and prosecute effectively any act aimed at maintaining a person in a situation of slavery, servitude or forced or compulsory labour (cited above, §§ 89 and 112). In order to comply with this obligation, member States are required to put in place a legislative and administrative framework to prohibit and punish trafficking. The Court observes that the Palermo Protocol and the Anti-Trafficking Convention refer to the need for a comprehensive approach to combat trafficking which includes measures to prevent trafficking and to protect victims, in addition to measures to punish traffickers (see paragraphs 149 and 163 above). It is clear from the provisions of these two instruments that the Contracting States, including almost all of the member States of the Council of Europe, have formed the view that only a combination of measures addressing all three aspects can be effective in the fight against trafficking (see also the submissions of Interights and the AIRE Centre at paragraphs 267 and 271 above). Accordingly, the duty to penalise and prosecute trafficking is only one aspect of member States' general undertaking to combat trafficking. The extent of the positive obligations arising under Article 4 must be considered within this broader context.

CEDU, [GC], 12 novembre 2013, Södermann v. Sweden

80. Regarding the protection of the physical and psychological integrity of an individual from other persons, the Court has previously held that the authorities' positive obligations – in some cases under Articles 2 or 3 of the Convention and in other instances under Article 8 taken alone or in combination with Article 3 – may include a duty to maintain and apply in practice an adequate legal framework affording protection against acts of violence by private individuals.

81. In respect of children, who are particularly vulnerable, the measures applied by the State to protect them against acts of violence falling within the scope of Articles 3 and 8 should be effective and include reasonable steps to prevent ill-treatment of which the authorities had, or ought to have had, knowledge and effective deterrence against such serious breaches of personal integrity.

82. Regarding, more specifically, serious acts such as rape and sexual abuse of children, where fundamental values and essential aspects of private life are at stake, it falls upon the member States to ensure that efficient criminal-law provisions are in place. This obligation also stems from other international instruments, such as, inter alia, Articles 19 and 34 of the United Nations Convention on the Rights of the Child and Chapter VI, "Substantive criminal law", of the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse.

CEDU, 9 Luglio 2019, Volodina v. Russia

78. ... There is a common understanding in the relevant international material that comprehensive legal and other measures are necessary to provide victims of domestic violence with effective protection and safeguards. The obligation on the State in cases involving acts of domestic violence would usually require the domestic authorities to adopt positive measures in the sphere of criminal-law protection. Such measures would include, in particular, the criminalisation of acts of violence within the family by providing effective, proportionate and dissuasive sanctions. Bringing the perpetrators of violent acts to justice serves to ensure that such acts do not remain ignored by the competent authorities and to provide effective protection against them.

CEDU, [GC], 2 Febbraio 2021, X and Others v. Bulgaria

179. The positive obligation under Article 3 of the Convention necessitates in particular establishing a legislative and regulatory framework to shield individuals adequately from breaches of their physical and psychological integrity, particularly, in the most serious cases, through the enactment of criminal-law provisions and their effective application in. Regarding, more specifically, serious acts such as rape and the sexual abuse of children, it falls upon the member States to ensure that efficient criminal-law provisions are in place. This obligation also stems from the provisions of other international instruments, such as, in particular, Articles 18 to 24 of the Lanzarote Convention (see paragraph 127 above). In that connection the Court reiterates that the Convention must be applied in accordance with the principles of international law, in particular with those relating to the international protection of human rights.

CEDU, 4 Dicembre 2003, M.C. v. Bulgaria

CONCURRING OPINION OF JUDGE TULKENS

2. The only point I wish to clarify concerns the use of criminal remedies. Relying, in particular, on X and Y v. the Netherlands (judgment of 26 March 1985, Series A no. 91), the Court considers that “States have a positive obligation inherent in Articles 3 and 8 of the Convention to enact criminal-law provisions effectively punishing rape” (see paragraph 153). Admittedly, recourse to the criminal law may be understandable where offences of this kind are concerned. However, it is also important to emphasise on a more general level, as, indeed, the Court did in X and Y v. the Netherlands itself, that “[r]ecourse to the criminal law is not necessarily the only answer” (p. 12, § 24 in fine). I consider that criminal proceedings should remain, both in theory and in practice, a last resort or subsidiary remedy and that their use, even in the context of positive obligations, calls for a certain degree of “restraint”. As to the assumption that criminal remedies are, in any event, the most effective in terms of deterrence, the observations set out in the Report on Decriminalisation by the European Committee on Crime Problems clearly show that the effectiveness of general deterrence based on the criminal law depends on various factors and that such an approach “is not the only way of preventing undesirable behaviour”.

ICHR, 14 Marzo 2001, Barrios Altos v. Peru

41. This Court considers that all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations such as torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution and forced disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by international human rights law.

Self-amnesty laws lead to the defenselessness of victims and perpetuate impunity; therefore, they are manifestly incompatible with the aims and spirit of the Convention. This type of law precludes the identification of the individuals who are responsible for human rights violations, because it obstructs the investigation and access to justice and prevents the victims and their next of kin from knowing the truth and receiving the corresponding reparation.

ICHR, 14 Marzo 2001, Barrios Altos v. Peru

48. ...the right to the truth is subsumed in the right of the victim or his next of kin to obtain clarification of the events that violated human rights and the corresponding responsibilities from the competent organs of the State, through the investigation and prosecution that are established in Articles 8 and 25 of the Convention.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

165. Nel caso di specie, la Corte osserva che dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello (paragrafi 33 e 73 supra), alle quali fa riferimento la sentenza della Corte di cassazione (paragrafo 77 supra), risulta che, una volta entrati nella scuola Diaz-Pertini, gli agenti hanno colpito quasi tutti gli occupanti, anche quelli che erano seduti o distesi a terra, con pugni, calci e colpi di manganello, urlando e minacciando gli occupanti.

La sentenza di primo grado riferisce che, all'arrivo della polizia, il ricorrente era seduto con la schiena al muro, accanto ad un gruppo di occupanti, e aveva le braccia in aria; che ha ricevuto dei colpi soprattutto in testa, alle braccia e alle gambe, che gli hanno causato fratture multiple dell'ulna destra, del perone destro e di varie costole; che tali ferite hanno comportato un ricovero ospedaliero di quattro giorni, una incapacità temporanea superiore a quaranta giorni e una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra (paragrafi 34-35 supra).

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

166. Le affermazioni del ricorrente riguardanti l'aggressione di cui è stato vittima e le conseguenze che quest'ultima ha comportato sono state così confermate nelle decisioni giudiziarie nazionali.

167. Del resto, il Governo ha dichiarato di condividere, in generale, «la sentenza dei giudici nazionali, che hanno stigmatizzato con estrema durezza il comportamento degli agenti di polizia» in occasione dell'irruzione nella scuola Diaz-Pertini.

168. Pertanto, tenuto conto anche del carattere sistematico e generalizzato dell'aggressione fisica e verbale di cui sono stati oggetto gli occupanti della scuola Diaz-Pertini (Dedovski e altri c. Russia (n. 7178/03, §§ 77-79, CEDU 2008), la Corte ritiene che siano accertate sia l'aggressione fisica e verbale lamentata dal ricorrente che le conseguenze che la stessa ha comportato.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

170. Considerati i criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata, la Corte ritiene che non si possa seriamente dubitare che i maltrattamenti in questione rientrino nelle previsioni dell'articolo 3 della Convenzione. Il Governo, del resto, non lo mette in discussione. Rimane da stabilire se gli stessi maltrattamenti possano essere definiti torture, come afferma il ricorrente.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

171. In linea di principio, per stabilire se una determinata forma di maltrattamento debba essere definita tortura, la Corte deve tenere presente la distinzione operata dall'articolo 3 tra questa nozione e quella di trattamenti inumani o degradanti. Come la Corte ha già osservato, questa distinzione sembra essere stata sancita dalla Convenzione per marciare di una particolare infamia alcuni trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze estremamente gravi e crudeli.

Oltre alla gravità dei trattamenti, la «tortura» implica una volontà deliberata, come riconosciuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, entrata in vigore il 26 giugno 1987 nei confronti dell'Italia (paragrafo 109 supra), che definisce la «tortura» come qualsiasi atto con il quale vengono intenzionalmente inflitti a una persona un dolore o delle sofferenze acute allo scopo, soprattutto, di ottenere dalla stessa informazioni, di punirla o di intimidirla.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

177. Nella presente causa, la Corte non può ignorare che, secondo la Corte di cassazione, le violenze nella scuola Diaz-Pertini, di cui è stato vittima il ricorrente, erano state esercitate con finalità «punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime» e che le stesse potevano definirsi «tortura» ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

178. Inoltre, dal fascicolo risulta che il ricorrente è stato aggredito da agenti che lo hanno preso a calci e colpi di manganello tipo tonfa, considerato potenzialmente letale dalla sentenza di appello (paragrafo 68 supra), e che è stato colpito molte volte in varie parti del corpo. I colpi inferti al ricorrente gli hanno causato fratture multiple (dell'ulna destra, dello stiloide destro, del perone destro e di varie costole) che hanno causato un ricovero di quattro giorni, una incapacità temporanea superiore a quaranta giorni, un intervento chirurgico durante il ricovero suddetto nonché un intervento alcuni anni dopo; il ricorrente ne ha mantenuto una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra (paragrafi 34-35 e 155 supra). Le conseguenze fisiche dei maltrattamenti subiti dal ricorrente sono dunque importanti. Non possono essere sottovalutati nemmeno i sentimenti di paura e di angoscia suscitati nel ricorrente. Essendosi rifugiato in un riparo notturno, il ricorrente è stato svegliato dal rumore causato dall'irruzione della polizia. Oltre ai colpi subiti, ha visto gli agenti della polizia colpire altri occupanti senza alcun motivo apparente. In questo contesto, conviene anche ricordare le conclusioni alle quali sono giunti i giudici nazionali nell'ambito del procedimento penale e che il Governo ha dichiarato di condividere in generale: secondo la sentenza di primo grado, la condotta della polizia all'interno della scuola Diaz-Pertini ha costituito una violazione evidente della legge, «di ogni principio di umanità e di rispetto della persona» (paragrafo 51 supra); secondo la sentenza di appello, gli agenti hanno colpito sistematicamente gli occupanti in un modo crudele e sadico, agendo come dei «picchiatori violenti» (paragrafi 67 e 73 supra); la Corte di cassazione parla di violenze «di una gravità inusitata» e «assoluta» (paragrafo 77 supra). Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il Governo stesso ha definito le condotte della polizia nella scuola Diaz-Pertini come atti «molto gravi e deplorabili».

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

179. Insomma, non si può negare che i maltrattamenti commessi nei confronti del ricorrente abbiano «provocato dolori e sofferenze acuti» e siano stati «di natura particolarmente grave e crudele».

180. La Corte rileva anche l'assenza di un qualsiasi nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e l'uso della forza da parte degli agenti di polizia.

In effetti, la sentenza di primo grado, pur ammettendo che alcuni atti di resistenza isolati erano stati verosimilmente commessi da occupanti della scuola Diaz-Pertini, cita il caso del ricorrente – che aveva già una certa età nel luglio 2001 – per sottolineare il carattere assolutamente sproporzionato della violenza della polizia rispetto agli atti di resistenza degli occupanti (paragrafo 51 supra). Del resto, come risulta da detta sentenza, la postura del ricorrente, che all'arrivo della polizia era seduto con le spalle al muro e le braccia in alto (paragrafo 34 supra), esclude qualsiasi resistenza da parte sua nei confronti della polizia.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

182. I maltrattamenti in contestazione nella presente causa sono dunque stati inflitti al ricorrente in maniera totalmente gratuita e non possono essere considerati un mezzo utilizzato in maniera proporzionata da parte delle autorità per raggiungere lo scopo perseguito.

A questo proposito, si deve ricordare che l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini doveva essere una perquisizione: la polizia sarebbe dovuta entrare nella scuola, dove il ricorrente e gli altri occupanti si erano rifugiati legittimamente, per cercare elementi di prova che potessero portare all'identificazione dei membri dei black bloc, autori dei saccheggi nella città e, se del caso, al loro arresto (paragrafo 29 supra).

Ora, andando oltre qualsiasi considerazione sugli indizi riguardanti la presenza di black bloc nella scuola Diaz-Pertini la sera del 21 luglio (paragrafi 51 e 63 supra), le modalità operative seguite in concreto non sono coerenti con lo scopo dichiarato dalle autorità: la polizia ha fatto irruzione forzando la griglia e le porte di ingresso della scuola, ha picchiato quasi tutti gli occupanti e ha rastrellato i loro effetti personali, senza nemmeno cercare di identificarne i rispettivi proprietari.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

183. La polizia ha attaccato immediatamente delle persone chiaramente inoffensive all'esterno della scuola (paragrafi 31 e 66 supra). Gli agenti non hanno cercato in nessun momento di discutere con le persone che avevano trovato legittimamente rifugio nell'edificio in questione né di farsi aprire le porte che queste persone avevano legittimamente chiuso, preferendo subito sfondarle (paragrafi 32 e 67 supra). Infine, essa ha sistematicamente picchiato tutti gli occupanti in tutti i locali dell'edificio (paragrafi 33 e 67 supra).

Pertanto, non si può ignorare il carattere intenzionale e premeditato dei maltrattamenti di cui il ricorrente, in particolare, è stato vittima.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

190. In conclusione, considerate nel complesso le circostanze sopra esposte, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dal ricorrente durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini debbano essere qualificati come «tortura» nel senso dell'articolo 3 della Convenzione.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

204. La Corte rammenta che, quando un individuo sostiene in maniera difendibile di avere subito, da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all'articolo 3, tale disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo Stato dall'articolo 1 della Convenzione di «riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà definiti (...) [nella] Convenzione», richiede, per implicazione, che vi sia un'inchiesta ufficiale effettiva. Tale inchiesta deve poter portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse, nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

205. Anzitutto, perché un'inchiesta sia effettiva e permetta di identificare e di perseguire i responsabili, deve essere avviata e condotta con celerità. Inoltre, l'esito dell'inchiesta e del procedimento penale cui essa dà avvio, così come la sanzione pronunciata e le misure disciplinari adottate, risultano determinanti. Essi sono fondamentali se si vuole preservare l'effetto dissuasivo del sistema giudiziario vigente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamenti.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

207. Quanto alla sanzione penale per i responsabili di maltrattamenti, la Corte rammenta che non ha il compito di pronunciarsi sul grado di colpevolezza della persona in causa o di determinare la pena da infliggere, in quanto queste materie rientrano nella competenza esclusiva dei tribunali penali interni. Tuttavia, in virtù dell'articolo 19 della Convenzione, e conformemente al principio che vuole che la Convenzione garantisca dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi, la Corte deve assicurarsi che lo Stato adempia come si deve all'obbligo di tutelare i diritti delle persone che rientrano nella sua giurisdizione. Di conseguenza, la Corte «deve mantenere la sua funzione di controllo e intervenire nel caso esista una evidente sproporzione tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta. Altrimenti, il dovere che hanno gli Stati di condurre un'inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso».

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

208. La valutazione dell'adeguatezza della sanzione dipende pertanto dalle circostanze particolari della causa determinata.

La Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l'azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come l'amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito. Del resto, l'applicazione della prescrizione dovrebbe essere compatibile con le esigenze della Convenzione. Pertanto, è difficile accettare dei tempi di prescrizione non flessibili che non sono soggetti ad alcuna eccezione. Lo stesso vale per la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e per la liberazione anticipata.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

209. Affinché un'inchiesta sia effettiva nella pratica, la condizione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni di diritto penale che puniscono le pratiche contrarie all'articolo. In effetti, l'assenza di una legislazione penale sufficiente per prevenire e punire effettivamente gli autori di atti contrari all'articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire le offese a questo valore fondamentale delle società democratiche, di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere l'applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessivamente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo.

210. Per quanto riguarda le misure disciplinari, la Corte ha dichiarato più volte che, quando degli agenti dello Stato sono imputati per reati che implicano dei maltrattamenti, è importante che siano sospesi dalle loro funzioni durante l'istruzione o il processo e che, in caso di condanna, ne siano rimossi.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

211. Inoltre, la vittima deve essere in grado di partecipare effettivamente, in un modo o nell'altro, all'inchiesta.

212. Infine, oltre a condurre un'inchiesta approfondita ed effettiva, lo Stato, se del caso, deve accordare al ricorrente una indennità, o almeno la possibilità di chiedere e ottenere riparazione del danno che i maltrattamenti in questione gli hanno cagionato.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

ii. Applicazione al caso di specie

213. Tenuto conto dei principi sopra riepilogati e, in particolare, l'obbligo imposto allo Stato di identificare e, eventualmente, sanzionare in maniera adeguata agli autori di atti contrari all'articolo 3 della Convenzione, la Corte ritiene che la presente causa sollevi tre tipi di problema.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

a) Assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa

214. I poliziotti che hanno aggredito il ricorrente nella scuola Diaz-Pertini e lo hanno materialmente sottoposto ad atti di tortura non sono mai stati identificati (paragrafo 52 supra). Essi non sono stati neanche oggetto di indagine e sono rimasti, semplicemente, impuniti.

215. Certamente, l'obbligo di inchiesta che deriva dall'articolo 3 è piuttosto un'obbligazione di mezzo che di risultato, dal momento che l'indagine può chiudersi in un nulla di fatto nonostante tutti i mezzi e gli sforzi debitamente dispiegati dalle autorità.

216. Resta comunque il fatto che, nel caso di specie, secondo la sentenza di primo grado, l'assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa deriva dalla difficoltà oggettiva della procura di procedere ad identificazioni certe e dalla mancata collaborazione della polizia nel corso delle indagini preliminari. La Corte si rammarica che la polizia italiana si sia potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria all'identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

217. Inoltre, dalle decisioni interne risulta che il numero esatto degli agenti che avevano partecipato all'operazione è rimasto sconosciuto (paragrafo 30 supra) e che i poliziotti, almeno quelli che erano in testa al gruppo che portava i caschi di protezione, hanno fatto irruzione nella scuola avendo, la maggior parte di loro, il viso coperto da un foulard (paragrafi 29 e 33 supra). Secondo la Corte, queste due circostanze, che derivano dalle fasi di pianificazione e realizzazione dell'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini, costituiscono già degli ostacoli non trascurabili ad ogni tentativo di inchiesta efficace sugli eventi in questione. La Corte rammenta, in particolare, di aver già dichiarato, sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, che l'impossibilità di identificare i membri delle forze dell'ordine, presunti autori di atti contrari alla Convenzione, era contraria a quest'ultima. Parimenti, ha già sottolineato che, quando le autorità nazionali competenti schierano i poliziotti con il viso coperto per mantenere l'ordine pubblico o effettuare un arresto, questi agenti sono tenuti a portare un segno distintivo – ad esempio un numero di matricola – che, pur preservando il loro anonimato, permetta di identificarli in vista della loro audizione qualora il compimento dell'operazione venga successivamente contestato .

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

B) prescrizione dei delitti e indulto parziale delle pene

218. Per l'irruzione nella scuola Diaz-Pertini, per le violenze che vi sono state commesse e per i tentativi di nascondere o giustificare queste ultime, alcuni alti dirigenti, alcuni funzionari e un certo numero di agenti della polizia sono stati perseguiti e rinviati a giudizio per vari delitti.

219. Tuttavia, per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati nella scuola Diaz- Pertini, i delitti di calunnia, di abuso di ufficio (soprattutto in ragione dell'arresto illegale degli occupanti), di lesioni semplici nonché, nei confronti di un imputato, di lesioni gravi, si sono prescritti prima della decisione d'appello (paragrafo 61 supra). Il delitto di lesioni gravi, per il quale dieci e nove imputati erano stati condannati rispettivamente in primo e secondo grado (paragrafi 49 e 60 supra), è stato dichiarato prescritto dalla Corte di cassazione (paragrafi 76 e 79 supra).

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

220. Sono state dunque pronunciate soltanto delle condanne per falso ideologico (diciassette imputati) e per porto abusivo di armi da guerra (un imputato) a pene che vanno da tre anni e tre mesi a quattro anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per una durata di cinque anni.

221. In definitiva, al termine del procedimento penale nessuno è stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella scuola Diaz-Pertini nei confronti, in particolare, del ricorrente, in quanto i delitti di lesioni semplici e aggravate si sono estinti per prescrizione. In effetti, le condanne confermate dalla Corte di cassazione riguardano piuttosto i tentativi di giustificazione di questi maltrattamenti e l'assenza di base fattuale e giuridica per l'arresto degli occupanti della scuola Diaz-Pertini. Per di più, in applicazione della legge n. 241 del 29 luglio 2006, che stabiliva le condizioni da soddisfare per ottenere l'indulto, le pene sono state ridotte di tre anni (paragrafi 50 e 60 supra). Ne consegue che i condannati dovranno scontare, nella peggiore delle ipotesi, pene comprese tra tre mesi e un anno di reclusione.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

222. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la reazione delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti. Di conseguenza ciò la rende incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione.

223. Al contrario di quanto ha giudicato in altre cause, la Corte ritiene che questo risultato non sia imputabile alle tergiversazioni o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali. In effetti, se a prima vista il ricorrente sembra attribuire la prescrizione dei delitti alla eccessiva durata del procedimento, egli non ha affatto suffragato questa affermazione con una descrizione, sia pure sommaria, dello svolgimento del procedimento e dei ritardi che sarebbero stati ingiustificati nel corso delle indagini o del dibattimento. Nemmeno dal fascicolo risulta che vi siano stati ritardi. Benché ci siano voluti più di dieci anni dagli eventi della scuola Diaz-Pertini per ottenere una decisione definitiva, la Corte non può ignorare che la procura ha dovuto far fronte a ostacoli non trascurabili nel corso delle indagini (paragrafi 44, 45 e 52 supra) e che gli organi giudicanti hanno dovuto esaminare un procedimento penale molto complesso, nei confronti di decine di imputati e di un centinaio di parti civili italiane e straniere (paragrafi 46-47 supra) per stabilire, nel rispetto delle garanzie del processo equo, le responsabilità individuali di un episodio di violenza da parte della polizia che lo stesso Governo convenuto ha definito eccezionale.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

224. La Corte non può neanche contestare ai giudici interni di non aver valutato la gravità dei fatti attribuiti agli imputati o, ancor peggio, di aver utilizzato de facto le disposizioni legislative e repressive del diritto nazionale per evitare qualsiasi condanna effettiva dei poliziotti perseguiti.

225. La Corte considera pertanto che è la legislazione penale italiana applicata al caso di specie (paragrafi 88-102 supra) a rivelarsi inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso privata dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

¶) *Dubbi sulle misure disciplinari adottate nei confronti dei responsabili dei maltrattamenti in causa.*

227. Non risulta dalla documentazione che i responsabili degli atti di tortura subiti dal ricorrente e degli altri delitti connessi a quest'ultimo siano stati sospesi dalle loro funzioni nel corso del procedimento penale. La Corte non dispone neanche di informazioni sull'evoluzione della loro carriera nel corso del procedimento penale e sulle azioni intraprese sul piano disciplinare dopo la loro condanna definitiva, informazioni che sono ugualmente necessarie ai fini dell'esame del rispetto dell'articolo 3 della Convenzione.

228. Peraltro essa prende atto del silenzio del Governo al riguardo nonostante la domanda di informazioni espressamente formulata al momento della comunicazione della causa.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

iv) Conclusione.

236. La Corte conclude per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione – a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati «tortura» ai sensi di questa disposizione – sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. In queste circostanze, essa ritiene di dover rigettare tanto l'eccezione preliminare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima (paragrafi 131 e seguenti supra) quanto l'eccezione preliminare relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (paragrafi 139-140 supra).

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

242. Nella fattispecie, la Corte osserva che le autorità italiane hanno perseguito i responsabili dei maltrattamenti in causa con capi di imputazione riferibili a vari delitti già previsti dalla legislazione penale italiana. Tuttavia, nell'ambito dell'analisi che riguarda il rispetto degli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che la reazione delle autorità non è stata adeguata (paragrafi 219-222 supra). Dopo aver escluso negligenze o compiacenze da parte della procura o degli organi giudicanti, la Corte ha concluso che è la legislazione penale italiana applicata al presente caso ad essersi rivelata «inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro» (paragrafi 223-225 supra). Il carattere strutturale del problema sembra quindi innegabile. Peraltro, tenuto conto dei principi posti dalla sua giurisprudenza relativa al profilo procedurale dell'articolo 3 (paragrafi 204-211 supra) e ai motivi che l'hanno indotta nel caso di specie a giudicare sproporzionata la sanzione inflitta, la Corte ritiene che questo problema si ponga non soltanto per la repressione degli atti di tortura, ma anche per gli altri maltrattamenti vietati dall'articolo 3: mancando un trattamento appropriato per tutti i maltrattamenti vietati dall'articolo 3 nell'ambito della legislazione penale italiana, la prescrizione (come regolata dal CP, paragrafi 96-101 supra) come pure l'indulto (in caso di promulgazione di altre leggi simili alla legge n. 241 del 2006, paragrafo 102 supra) possono in pratica impedire non soltanto la punizione dei responsabili degli atti di «tortura», ma anche degli autori dei «trattamenti inumani» e «degradanti» in virtù di questa stessa disposizione, nonostante tutti gli sforzi dispiegati dalle autorità precedenti e giudicanti.

CEDU, 7 Aprile 2015, Cestaro c. Italia

243. Per quanto riguarda le misure da adottare per rimediare a questo problema, la Corte rammenta innanzitutto che gli obblighi positivi imposti allo Stato in base all'articolo 3 possono comportare il dovere di istituire un quadro giuridico adatto, soprattutto per mezzo di disposizioni penali efficaci.

244. La Corte osserva, inoltre, che tale obbligo deriva, almeno in parte, anche da altre disposizioni internazionali quali, in particolare, l'articolo 4 della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (paragrafo 109 supra). Come sottolineano il ricorrente (paragrafo 195 supra) e i terzi intervenienti (paragrafi 200 e seguenti supra), le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del CAT e del CPT vanno nella stessa direzione (paragrafi 112-116, 118 e 120 supra).

246. In questo quadro, la Corte ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte.

La nuova fattispecie incriminatrice di tortura

Art. 613-bis c.p. – Tortura (Legge 110/2017)

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

La nuova fattispecie incriminatrice di tortura

Art. 613-bis c.p. – Tortura (Legge 110/2017)

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

96. La Corte osserva anzitutto che i tribunali interni hanno stabilito in maniera dettagliata e approfondita, con esattezza e al di là di ogni ragionevole dubbio i maltrattamenti di cui sono state oggetto le persone condotte alla caserma di Bolzaneto (paragrafi 18-45 supra) e non rileva elementi convincenti per potersi discostare dalle conclusioni alle quali sono giunti. Le testimonianze delle vittime sono state confermate dalle deposizioni dei membri delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione, dalle parziali ammissioni degli imputati e dai documenti a disposizione dei magistrati, in particolare i rapporti medici e le perizie giudiziarie.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

97. Pertanto, la Corte considera accertate sia le aggressioni fisiche e verbali lamentate dai ricorrenti che le conseguenze derivanti da queste ultime. Essa constata in particolare quanto segue:

- fin dal loro arrivo alla caserma di Bolzaneto, ai ricorrenti è stato vietato di alzare la testa e guardare gli agenti che li circondavano; coloro che erano stati arrestati alla scuola Diaz-Pertini sono stati marchiati con una croce sulla guancia fatta con un pennarello; tutti i ricorrenti sono stati costretti a rimanere immobili, con le braccia e le gambe divaricate, di fronte alle grate all'esterno della caserma; la stessa posizione vessatoria è stata imposta a ciascuno all'interno delle celle;
- all'interno della caserma, i ricorrenti erano costretti a muoversi piegati in avanti e con la testa bassa; in questa posizione, dovevano attraversare «il tunnel di agenti», ossia il corridoio della caserma nel quale alcuni agenti si mettevano da ciascun lato per minacciarli, colpirli e lanciare loro insulti di carattere politico o sessuale (paragrafo 59 supra);

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

- durante le visite mediche, i ricorrenti sono stati oggetto di commenti, di umiliazioni e a volte di minacce da parte del personale medico o degli agenti di polizia presenti;
- gli effetti personali dei ricorrenti sono stati confiscati, o addirittura distrutti in maniera aleatoria;
- tenuto conto dell'esiguità della caserma di Bolzaneto nonché del numero e della ripetizione degli episodi di brutalità, tutti gli agenti e i funzionari di polizia presenti erano consapevoli delle violenze commesse dai loro colleghi o dai loro subalterni;
- i fatti di causa non si possono ricondurre a un periodo determinato durante il quale, senza che questo possa in alcun modo giustificarlo, la tensione e le passioni esacerbate avrebbero portato a questi eccessi: tali fatti si sono svolti durante un lasso di tempo considerevole, ossia nella notte tra il 20 e il 21 luglio, e il 23 luglio, il che significa che varie squadre di agenti si sono avvicendate all'interno della caserma senza alcuna diminuzione significativa in frequenza o in intensità degli episodi di violenza.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

98. Per quanto riguarda i racconti individuali dei ricorrenti, la Corte può solo constatare la gravità dei fatti descritti dagli interessati. Ciò che emerge dal materiale probatorio dimostra nettamente che i ricorrenti, che non hanno opposto alcuna forma di resistenza fisica agli agenti, sono stati vittime di una successione continua e sistematica di atti di violenza che hanno provocato vive sofferenze fisiche e psicologiche. Queste violenze sono state inflitte a ciascun individuo in un contesto generale di uso eccessivo, indiscriminato e manifestamente sproporzionato della forza.

99. Questi episodi si sono svolti in un contesto deliberatamente teso, confuso e rumoroso, in cui gli agenti gridavano contro individui arrestati e intonavano di tanto in tanto canti fascisti. Nella sua sentenza n. 678/10 del 15 aprile 2011, la corte d'appello di Genova ha accertato che la violenza fisica e morale, lungi dall'essere episodica, è stata, al contrario, indiscriminata, costante e in qualche modo organizzata, il che ha avuto come risultato quello di portare a «una sorta di processo di disumanizzazione che ha ridotto l'individuo a una cosa sulla quale esercitare la violenza» (paragrafo 62 supra).

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

100. La gravità dei fatti della presente causa risiede anche in un altro aspetto che, agli occhi della Corte, è altrettanto importante. Infatti, essa ha rammentato ripetutamente che la situazione di vulnerabilità nella quale si trovano le persone in stato di fermo impone alle autorità il dovere di proteggerle (ibidem, § 107). Ora, i fatti controversi, nel complesso, dimostrano che i membri della polizia presenti all'interno della caserma di Bolzaneto, i semplici agenti e, per estensione, la catena di comando, hanno gravemente contravvenuto al loro dovere deontologico primario di protezione delle persone poste sotto la loro sorveglianza.

101. Ciò è del resto sottolineato dal tribunale di primo grado di Genova (paragrafo 48 supra), che ha ritenuto che gli agenti perseguiti avessero tradito il giuramento di fedeltà e di adesione alla Costituzione e alle leggi repubblicane compromettendo, con il loro comportamento, la dignità e la probità della polizia italiana in quanto categoria professionale e, pertanto, indebolendo la fiducia della popolazione italiana nelle forze dell'ordine.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

102. La Corte non può pertanto ignorare la dimensione simbolica di tali atti, né il fatto che i ricorrenti siano stati non soltanto vittime dirette di sevizie ma anche testimoni impotenti dell'uso incontrollato della violenza nei confronti delle altre persone arrestate. Alle offese all'integrità fisica e psicologica individuale si è dunque aggiunto lo stato di angoscia e di stress causato dagli episodi di violenze alle quali hanno assistito

103. Basandosi in particolare sulle conclusioni della corte d'appello di Genova (paragrafo 63 supra) e della Corte di cassazione (paragrafo 67 supra), la Corte ritiene che i ricorrenti, trattati come oggetti nelle mani dei pubblici poteri, abbiano vissuto per tutta la durata della loro detenzione in una zona di «non diritto» in cui le garanzie più elementari erano state sospese.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

104. In effetti, oltre agli episodi di violenza sopra menzionati, la Corte non può ignorare le altre violazioni dei diritti dei ricorrenti che si sono verificate nella caserma di Bolzaneto. Nessun ricorrente ha potuto contattare un parente, un avvocato di fiducia o, se del caso, un rappresentante consolare. Gli effetti personali sono stati distrutti sotto gli occhi dei loro proprietari. L'accesso alle toilette veniva negato e, in ogni caso, i ricorrenti sono stati fortemente dissuasi dal recarvisi a causa degli insulti, delle violenze e delle umiliazioni subite dalle persone che hanno chiesto di accedervi. Inoltre, si deve osservare che l'assenza di cibo e di lenzuola in quantità sufficiente che, secondo i giudici nazionali, non derivava tanto da una volontà deliberata di privarne i ricorrenti quanto da una errata pianificazione del funzionamento del sito, non può che aver amplificato la situazione di sconforto e il livello di sofferenza provati dai ricorrenti.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

105. In conclusione, la Corte non può ignorare che, nel caso di specie, come risulta dalle sentenze nazionali (paragrafo 62 supra), gli atti che sono stati commessi nella caserma di Bolzaneto sono l'espressione di una volontà punitiva e di ritorsioni nei confronti dei ricorrenti, privati dei loro diritti e del livello di tutela riconosciuto a ogni individuo dall'ordinamento giuridico italiano (si veda, mutatis mutandis, Cestaro, sopra citata, § 177).

106. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che i ripetuti atti di violenza subiti dai ricorrenti all'interno della caserma di Bolzaneto devono essere visti come atti di tortura. Pertanto, nei loro confronti vi è stata violazione dell'elemento materiale dell'articolo 3 della Convenzione.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

118. La Corte osserva anzitutto che la maggior parte degli autori materiali degli atti di «tortura» (paragrafo 49 supra) non hanno potuto essere identificati dalle autorità giudiziarie né sottoposti a un'inchiesta, e sono dunque rimasti impuniti.

119. Pur rammentando che l'obbligo di condurre un'inchiesta non è, secondo la sua giurisprudenza, un obbligo di risultato ma di mezzi, si deve notare che i notevoli sforzi dei giudici nazionali per identificare gli agenti di polizia che hanno partecipato ai fatti denunciati si sono conclusi con un fallimento per due ragioni principali.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

120. Da una parte, il divieto opposto ai ricorrenti di guardare gli agenti e l'obbligo loro imposto di restare con la faccia contro le grate all'esterno della caserma o il muro delle celle, combinato con l'assenza di segni distintivi sull'uniforme degli agenti, come un numero di matricola, hanno contribuito a rendere impossibile l'identificazione da parte delle vittime dei poliziotti presenti all'interno della caserma di Bolzaneto.

121. Dall'altra, la Corte constata che la deplorable mancanza di collaborazione della polizia con le autorità giudiziarie incaricate delle indagini è stata determinante nella presente causa.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

122. Per quanto riguarda il procedimento penale, essa osserva che per l'ampia maggioranza dei reati di lesioni personali, semplici o aggravate, così come per quelli di calunnia e di abuso d'ufficio, è stata dichiarata la prescrizione. In effetti, su quarantacinque persone rinviate a giudizio, la Corte di cassazione (paragrafo 65 supra) ha confermato la condanna solo di otto agenti o quadri delle forze dell'ordine a pene della reclusione che vanno da un anno per abuso d'ufficio (in quanto i tre agenti condannati hanno rinunciato alla prescrizione) a tre anni e due mesi per il reato di lesioni personali (poi ridotta di tre anni in applicazione della legge n. 241/06). La Corte constata che tutti i condannati hanno beneficiato o dell'indulto, o della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, e osserva che, in pratica, nessuno ha passato un solo giorno in carcere per i trattamenti inflitti ai ricorrenti.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

125. Essa rammenta che, tra gli elementi che caratterizzano un'inchiesta effettiva dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione, il fatto che l'azione giudiziaria non sia soggetta ad alcun termine di prescrizione è fondamentale. Essa indica anche di avere già dichiarato che la concessione di un'amnistia o di un indulto non dovrebbe essere tollerata in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato.

127. Contrariamente alla conclusione cui è giunta in altre cause, la Corte considera che, nella fattispecie, la durata del procedimento interno e il non luogo a procedere pronunciato per intervenuta prescrizione della maggior parte dei reati non siano imputabili ai temporeggiamenti o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali ma alle lacune strutturali dell'ordinamento giuridico italiano. In effetti, secondo la Corte, l'origine del problema risiede nel fatto che nessuno dei reati esistenti sembra comprendere tutta la gamma di questioni sollevate da un atto di tortura di cui un individuo rischia di essere vittima.

CEDU, 26 ottobre 2017, Blair e al. c. Italia

131. Il legislatore italiano ha presentato una proposta di legge che introduce il reato di tortura. Dopo varie modifiche, il 18 luglio 2017 la legge è entrata in vigore. La Corte prende atto dell'introduzione delle nuove disposizioni che non trovano applicazione nel caso di specie.

134. In conclusione, la Corte considera che i ricorrenti non abbiano beneficiato di una inchiesta ufficiale effettiva ai fini dell'articolo 3 della Convenzione. Pertanto, essa conclude che vi è stata violazione dell'elemento procedurale di tale disposizione.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dott. Nicola Recchia

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione

nicola.recchia@units.it

<https://iuslit.units.it/it/dipartimento/persone/personale-docente?q=it/node/41881>